

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena

STATUTO

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena nella seduta del 25.05.2021

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - DEFINIZIONE

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera del 23 marzo 2010 l'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati di Modena (d'ora in avanti O.d.M.), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2 - Sede dell' O.d.M.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i locali già messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Modena con provvedimento del giorno in conformità dell'art. 18 D.lgs. n. 28/10 e/o presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, salvo comunque diversa disposizione di quest'ultimo o dell'O.d.M. medesimo.

Art. 3 - Personale dipendente

L'O.d.M. si avvale del personale dipendente del C.d.O. che delega, allo scopo, almeno due dei propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4 - Composizione O.d.M. L'O.d.M. è composto da sette membri nominati dal C.d.O. scelti tra i suoi componenti e/o avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Modena, nonché dal tesoriere al solo fine di esercitare le funzioni di cui all'art.16.

I Componenti dell'O.d.M. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Al suo interno l'O.d.M. elegge a maggioranza di voti il Coordinatore.

I componenti dell'O.d.M. restano in carica per un biennio in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O..

Art. 5 - Compiti del coordinatore

Il Coordinatore convoca e coordina le sedute dell'O.d.M., fissando i punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti dell'O.d.M.

Il Coordinatore tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri di cui al punto 6,

Art. 6 - Convocazione dell'O.d.M.

L'O.d.M. viene convocato dal Coordinatore senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica.

L'O.d.M. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Coordinatore dell'O.d.M. e custodito nella segreteria del C.d.O.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Coordinatore o del suo facente funzioni.

Art. 7 - Compiti dell' O.d.M.

L'O.d.M. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'O.d.M.

L'O.d.M. ha i seguenti compiti:

- a) Stilare l'Elenco dei Mediatori;
- b) Tenere il Registro degli affari di mediazione;
- c) Esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori;
- d) Esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- e) Vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui é tenuto;
- f) Provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione (vedi art. 19) o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori (vedi art. 19);
- g) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal Mediatore designato;
- h) Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 30 aprile di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;

- i) Predisporre il rendiconto contabile finanziario.
- j) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.

L'O.d.M. e/o il C.d.O., salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lett. B), secondo periodo, del D.M. 222/04, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

Art. 8 - L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.M. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Mediatori, composto da avvocati iscritti all'Ordine di Modena, (almeno 5 dei quali abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in via esclusiva per il richiedente).* L'O.d.M. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

L'O.d.M. deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori. L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla ratifica del C.d.O., al Ministero competente.

L'O.d.M. ha la facoltà di determinare il numero di Mediatori da inserire nell'Elenco.

Art. 9 - Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Modena anche se successivamente cancellato non per motivi disciplinari, in possesso degli altri requisiti stabiliti dalla legge. Il mediatore al momento dell'iscrizione rilascia all'ODM la dichiarazione di disponibilità, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e fornisce all'ODM le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'art. 6 del DM 180/2010, ivi comprese quelle attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) dello stesso DM. I mediatori iscritti nell'elenco devono essere in possesso, a pena della loro cancellazione dall'elenco, di apposita copertura assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della loro attività, che dovrà essere allegata in copia al momento della richiesta di iscrizione. Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere e deve impegnarsi ad informare immediatamente l'O.d.M. e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione;

*come deliberato dal Coa in data 25.05.2021 la condizione prevista è stata eliminata.

- b) informare immediatamente l'O.d.M., ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 10 - Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Designazione Mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la mediazione stragiudiziale, l'O.d.M. provvede a designare con propria delibera, seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico (la lettera di partenza sarà estratta nell'adunanza dell'O.d.M. con la quale si delibera l'elenco dei mediatori da sottoporre a ratifica del C.d.O.), il Mediatore, notiziando quest'ultimo della natura della controversia e delle parti in causa.

Il Mediatore può, altresì, essere scelto di comune accordo dalle parti nell'Elenco dell'O.d.M.

Il designato Mediatore, dichiara agli atti dell'O.d.M., la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità. In caso di dichiarata incompatibilità l'O.d.M. provvede a designare un nuovo Mediatore.

Il designato Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITA' E I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI

Art. 12 - Incompatibilità - imparzialità

Il Mediatore designato dall'O.d.M. a svolgere la propria opera deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, quanto segue:

- 1 - dichiarare di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate;
- 2 - dichiarare che i collaboratori del suo studio non abbiano mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla mediazione;
- 3 - dichiarare la propria assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi;

4 - dichiarare che non ha, né ha mai avuto, rapporti personali con alcuna delle parti interessate.

Art. 13 - Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11 è, con delibera dell'O.d.M., immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.

Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'O.d.M. può determinarsi nei confronti del Mediatore nei seguenti modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare. Nel caso di esposto di una delle parte interessate, l'O.d.M. provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:
3. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
4. sospendere cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO IV

LA CONTABILITA' DELL'O.d.M.

Art. 14 - Dei mezzi dell'O.d. M.

L'O.d.M., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O. E tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 15 - Entrate e Uscite

Sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.M.

Art. 16 - Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.M.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.M. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'O.d.M. è comunque tenuto a depositare, entro il 10 gennaio di ogni anno presso il C.d.O. il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.d.O., entro 30 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

Art. 17 - Delle entrate

Le entrate dell'O.d.M. sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'O.d.M., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

e " spese personale" : incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.M.;

e " spese di cancelleria" : modulistica e cancelleria varia per l'attività dell' O.d.M.;

e " spese postali e telefoniche " : maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell' O.d.M.;

e " altri costi" : costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell' O.d.M.

IL PRESIDENTE

avv. Roberto Mariani



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Lucia Bocchi

